La pretesa del superuomo e l'indulgenza verso la natura nel diritto moderno *

dis CRIMEN opinioni
18.4.2024

Vittorio Coletti **

Come si vede dalla locandina di questo convegno tra illustri penalisti, sono un po' fuori posto. Sono un linguista, mi sono occupato dell'italiano antico e moderno, di quello della letteratura, di quello predicato dal pulpito e di quello cantato nell'opera lirica. Ho diretto con Francesco Sabatini un vocabolario di italiano. Alle cose di cui si sta qui discutendo sono arrivato solo per il mio secondo mestiere di editorialista sulle pagine dell'edizione ligure di Repubblica, dove ho scritto regolarmente ogni domenica, per anni. Da quella sede – una rubrica settimanale aperta agli argomenti politico-culturali più diversi – ho seguito il processo alla sindaca di Genova Marta Vincenzi, al suo assessore alla sicurezza e ad alcuni funzionari del Comune per i morti e i danni dell'alluvione del novembre 2011 e infine ho dedicato a quella vicenda un librino riassuntivo pubblicato al termine di tutti i processi (2020)[1].

Come qualcuno ricorderà, i sei morti causati dall'esondazione del torrente Fereggiano furono subito messi in conto all'amministrazione comunale; la gente gridò assassina alla sindaca; la Procura aprì le indagini e si fece il processo nei vari gradi. Voglio precisare che, pur essendo espressione del partito per cui avevo sempre votato, non avevo nascosto in varie e precedenti occasioni la mia contrarietà a certe scelte politiche della signora Vincenzi e che tra me e lei c'era stata persino una polemica sulle pagine del giornale. Ma, lanciate le accuse e partite e al solito ampiamente pubblicizzate le indagini, mi è parso presto evidente l'abbaglio culturale prima ancora che giuridico (che non ero né sono in grado di ben misurare) che stava dietro quel procedimento. Non l'ho nascosto, causando malumori anche tra i giornalisti della mia stessa testata, i cui responsabili però mi hanno tenacemente difeso e, anche quando non

---

* Il presente scritto, arricchito da un corredo essenziale di note, è il testo della relazione tenuta al convegno su "*La responsabilità penale di fronte ai disastri naturali e al cambiamento climatico*", svoltosi a Milano il 15 aprile 2024.

** Professore emerito di Storia della lingua italiana nell'Università di Genova e accademico della Crusca.

[1] V. Coletti, *Genova 2011. Analisi di un processo*, De Ferrari editore, 2020; F. Giunta, *Com'è (dis)umano lei! Quando il diritto è prigioniero delle metafore*, in *disCrimen*, 3/2020, p. 357.

concordavano, lasciato piena libertà di esprimere il mio dissenso dalle ragioni accusatorie di quel processo. Faccio questa precisazione a loro onore, perché non è affatto scontato che sulle pagine di un giornale ci sia spazio per un'impostazione diciamo, poco giornalistica, molto garantista su un caso del genere (e infatti i servizi dei cronisti erano di tono assai diverso dal mio).

Riassumo brevemente quel caso, per poi fare qualche considerazione sui punti che più mi avevano sconcertato nell'impostazione dell'accusa, aggiungendo anche che ho ovviamente così rispettato chi la faceva, che con il Procuratore Capo che l'ha sostenuta siamo diventati se non proprio buoni amici, cordiali conoscenti.

Il 4 novembre 2011 su alcuni quartieri di Genova si abbatté un diluvio di oltre 300 mm. di pioggia (300 litri per metro quadro) in pochissime ore, con conseguente esondazione di un torrente, il Fereggiano, che da tempo avrebbe dovuto essere dotato (come ora è) di uno scolmatore di sicurezza, se un'inchiesta della Procura, poi finita in nulla e, anzi, con risarcimento degli indagati incarcerati, non avesse bloccato per anni i lavori. Ma la colpa dei danni e dei lutti fu messa tutta in conto alla sindaca in carica e agli altri imputati. Il fatto che, nel timore di piogge torrenziali, fosse stato convocato in seduta permanente il comitato per la sicurezza, volontari disposti lungo i torrenti per sorvegliarne i livelli, vigili urbani sguinzagliati in città, chiuse le scuole nei quartieri ritenuti a rischio, non aveva evitato alla sindaca l'accusa di scarsa prevenzione, cioè di imprudenza o negligenza penalmente perseguibili. Superfluo precisare che non c'era da parte sua nessuna inosservanza di qualche disposizione positiva e l'unico reato oggettivo pareva essere un duplice verbale che conteneva informazioni false sull'ora effettiva dell'esondazione del torrente, falso in atto pubblico dimezzato dalla Cassazione e forse elaborato in fretta e furia da qualche funzionario per evitare le accuse di inefficienza che si temeva ci sarebbero state, come infatti è accaduto.

Un punto che fu subito discusso riguardava l'asserita presenza, poi negata dallo stesso interessato, di un volontario nella postazione di sorveglianza del torrente. Il volontario vi era stato mandato dalla sua associazione, convenzionata a questo scopo con il Comune di Genova. Questo volontario aveva, come tutti gli altri su altri torrenti, l'incarico di monitorare la sua "mira" almeno ogni quattro ore. Ma mentre i suoi colleghi, su altri corsi d'acqua, vista la pioggia, non avevano abbandonato la loro postazione, lui, fatto il primo sopralluogo, era andato al suo lavoro in città e quando, quattro ore dopo, come da prescrizione, aveva cercato di tornare al posto assegnato, gli era stato impossibile, perché ormai il torrente era esondato e la strada era diventata impraticabile. Ora, è chiaro che il volontario aveva fatto tutto quello che doveva e non

era (come non è stato) accusabile di niente e anzi lui si era addirittura costituito parte civile nel processo (la Cassazione non evita di mostrare la propria perplessità su questo aspetto). Aveva fatto dunque tutto quello che doveva, ma, diversamente da altri suoi colleghi, forse non tutto quello che avrebbe potuto, rimanendo sulla postazione visto il peggiorare delle condizioni del tempo. Noto questo dato perché la prima riflessione che allora mi venne da fare e poi ho ripetuto all'infinito è che la pubblica accusa non aveva, giustamente, mosso obiezioni a chi aveva fatto ciò che doveva, anche se non tutto quello che forse poteva fare, mentre alla sindaca fu subito contestato di non aver fatto tutto ciò che doveva, senza tener conto se lo poteva. La sentenza finale di Cassazione, ridimensionando drasticamente le accuse alla sindaca, pur non abolendole del tutto (tralascio considerazioni sullo smontaggio di quasi tutte le responsabilità e la cosiddetta, quasi incoerente "cristallizzazione della colpa"), aveva proprio insistito sulle cose che non erano rimproverabili all'imputata perché non nelle sue possibilità del momento (mancata chiusura delle scuole nel quartiere colpito, perché impossibile prevedere dove si sarebbe scatenata l'eventuale bomba d'acqua, ritardo alla riunione del Comitato perché impegnata in un importante convegno di sindaci che si teneva in città proprio quel mattino).

Ma per i giudici territoriali, specie per il primo, la sindaca era la principale colpevole di morti e danni, perché non aveva fatto né quello che doveva né quello che poteva (per essi singolarmente coincidenti) e la condanna era stata a oltre 5 anni, poi ridotta a poco più di tre, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione che aveva ristretto la sua responsabilità alla gestione dell'evento nell'ora in cui si era manifestato con più violenza (tra le 11,30 e l2,30/13), quando i vigili urbani avrebbero dovuto dare l'allarme e chiudere la strada (i vigili c'erano, ma la strada non l'hanno chiusa, anche per incredibili difficoltà di collegamento audio con il Comando; per altro, come ha maliziosamente osservato la Cassazione, non ci sono state né accuse né indagini a carico dei vigili).

Tra le accuse rivolte alla Sindaca c'era anche quella di una mancata corretta informazione ai Presidi degli istituti della zona colpita affinché non facessero uscire gli studenti fino a cessato pericolo. I Presidi invece li avevano fatti uscire addirittura prima dell'orario previsto vedendo l'aggravarsi della situazione e 5 dei 6 morti furono dovuti proprio a questa uscita sotto il diluvio (studenti e parenti accorsi a prenderli). La Cassazione ha osservato che i Presidi non saranno stati informati, ma che era comunque loro dovere proteggere i ragazzi tenendoli in scuola e non metterli in strada, esponendo loro e i parenti al pericolo. Ma, è sempre la Cassazione a notarlo, nessun preside era finito sotto inchiesta.

C'è un nesso tra l'individuazione di un colpevole di prestigio (sindaco, assessore) e la cultura che sta alla base di quel processo genovese e di altri simili. Lo dichiaro subito pur riservandomi di tornarci sopra: l'addebito a una persona di mancanze per atti o omissioni al limite o superiori alle sue possibilità, richiede, per essere credibile, un imputato di presunto grande potere. Da lui l'opinione pubblica pretende prestazioni eccezionali e il diritto l'ha assecondata, anche, come dirò fra un attimo, con approcci culturalmente sconcertanti. Imputati di secondo piano non sono funzionali né soddisfacenti nel tentativo di addebitare ad essi la colpa di eventi enormi e disastrosi, specie quando, come nel nostro caso, senza ombra di dolo, di origine naturale, con danni attribuibili all'uomo solo indirettamente.

Qual è, secondo me, l'assurdità culturale di quel processo, non contestata da nessuno in tribunale, come, forse, inevitabile una volta aperto il dibattimento? È che era fondato sul presupposto che una persona (o un numero ristretto di persone) sia in grado di fronteggiare situazioni estreme con assoluta efficienza, pur non essendoci prescrizioni precise cui attenersi ed essendo quindi basilare la sua soggettiva interpretazione degli eventi. Una presunzione di potere ricavata dai ed equiparata ai suoi poteri giuridici (sindaco, assessore, amministratore delegato), senza alcuna considerazione per quelli umani. Se in casi come questi, un sindaco fosse condannato per ragioni della cosiddetta "responsabilità oggettiva", indipendenti dal suo comportamento personale e solo legate al suo ruolo, sarebbe, per me, assurdo, ma non quanto lo è pretendere che le ragioni siano anche soggettive, della persona, come si è cercato di fare con la sindaca Vincenzi. Mi spiego con un esempio.

In primo grado, una delle accuse più imbarazzanti all'imputata era di non aver chiuso le scuole in tutta la città, per non incorrere in critiche se poi la misura si fosse rivelata eccessiva e inutile, come era accaduto qualche settimana prima. Alla Vincenzi fu imputato di non aver chiuso le scuole (accusa, ripeto, poi annullata dalla Cassazione) per conservare il consenso politico dei suoi amministrati che avrebbero protestato se la decisione si fosse rivelata di nuovo erronea. Ora, che uno, dopo aver sbagliato una prima volta (la precedente in cui le scuole furono chiuse e non successe niente), prenda la seconda, a parità di incertezza, una decisione diversa, è umanamente normalissimo, plausibile e sfido chiunque a negarlo. Solo la presenza di un quadro radicalmente diverso dal precedente avrebbe preteso una decisione incurante di ripetere quella di prima rivelatasi sbagliata. E questo quadro, la Cassazione lo ha dimostrato a chiare lettere, non c'era. Dunque, i giudici territoriali hanno preteso dalla sindaca una prestazione superiore a quella di una normale persona in situazioni decisionali analoghe. Ma c'è di più.

La colpa di fondo era ovviamente quella della negligente prevenzione. Racconto un episodio che mi ha riguardato personalmente. Iniziate le indagini. sono ovviamente scoppiate le polemiche in città e io sono stato coinvolto nei dibattiti pubblici. Nel corso di uno di essi, un consulente di parte si è irritato quando io, a suo parere, avevo confuso prevenzione con previsione. Era così sicuro di sé quel signore da accusare senza esitazione uno che ha fatto un vocabolario di italiano di non conoscere la differenza tra le due parole. Non volle neppure stare a sentire la mia replica, che dai tempi di Sofocle è noto ai non supponenti che «di molte cose è spettatore l'uomo. Vede e poi sa. Ma prima di vedere nessuno è mai profeta». Ora, non ignoro che il vedere moderno consiste anche in un informato prevedere scientifico e prudente, ma che si attivino importanti opere e iniziative di prevenzione quando non c'è previsione è tratto tipico ma inevitabile della condizione umana, da correggere certo il più possibile (di qui il dovere della prudenza), ma da non sottovalutare quando, col senno di poi, si accusa qualcuno di non aver fatto tutto quello che doveva. Abbiamo sentito questo pomeriggio una splendida relazione sui limiti delle previsioni e degli allertamenti, anche i più scientificamente raffinati[2]. Nel caso specifico, la Cassazione ha sentenziato che la previsione non era possibile in modo preciso o non lo era nella misura tale da far scattare un allarme generalizzato. Ma i giudici locali hanno condannato la sindaca per mancanze nella prevenzione generate da un errore di previsione.

E lo hanno fatto con una certa ostinazione persino dopo il ridimensionamento delle accuse disposto dalla Cassazione. Racconto ancora un episodio. Quando, condannata in via definitiva a una pena che poteva chiedere di non espiare in carcere ma in affido ai servizi sociali e, per ottenerla, la ex sindaca si è rivolta al giudice locale, questi, nonostante il pieno parere favorevole della Procura generale, gliel'ha concessa a stento (prima c'è stata addirittura l'autosospensione della presidente del collegio, che non si sentiva serena in quel giudizio avendo suoi parenti subito danni materiali nell'alluvione incriminata) e infine, facendolo, ha scritto che la condannata aveva commesso una grave colpa non mettendo in atto (cito) "misure (neppure le più elementari)" atte a ridurre o evitare i danni della bomba d'acqua. Vi invito a riflettere su quella parentetica: per la giudice che ha firmato quella sentenza, questa affermazione è evidentemente compatibile con le seguenti e già ricordate misure messe preventivamente in atto il giorno del disastro: chiusura delle scuole in luoghi ritenuti a rischio, vigili distribuiti in città, riunione permanente del comitato per la sicurezza, volontari a controllare i torrenti…

[2] Mi riferisco alla relazione densa di dati dei proff. Luca Ferraris e Fabio Castelli al convegno milanese in cui ho letto questa mia.

Dunque, la prima assurdità di quel processo è che si è basato (a parte la questione del verbale falso) su una presunzione di efficienza che ignorava: 1) la complessità della macchina comunale; 2) la difficoltà di decisioni in stato di emergenza in una caotica città moderna sotto il diluvio; 3) i limiti soggettivi di qualsiasi persona messa di fronte a eventi di tale portata e repentinità.

Come voi sapete meglio di me, il diritto ha codificato questa presunzione con uno dei peggiori mostri contro il buon senso che mi sia mai capitato di incontrare: *l'agente modello*, un'invenzione implacabile per dichiarare in colpa chiunque, uscita dall'astuzia luciferina di un magistrato dell'Inquisizione contemporanea, figlia del diritto trasportato al morale che oggi va di moda. Ne ho già parlato e scritto più volte e credo di aver dimostrato che l'applicazione di questo tremendo criterio alla valutazione di comportamenti non normati da regole positive (leggi, regolamenti, istruzioni ecc.) che è doveroso non disattendere, è assurda e sconfina con la pretesa di umana perfezione. Credo di averlo dimostrato anche lingua alla mano, facendo notare che *modello* come aggettivo si accompagna solo a compiti o mestieri molto predefiniti e non a compiti o mestieri non precodificati nel loro svolgimento, per cui è facile imbattersi nel sintagma "studente modello" (da uno studente ci si aspetta buona condotta e diligenza nello studio), ma non in quello di "professore modello", a meno che non si tratti di un professore che fa anche il modello (sostantivo)[3]. Ora, sento dire che questo mostro è in via di ridimensionamento, e me ne rallegro; ma non mi sembra ancora avviato il ripensamento dei presupposti culturali su cui è nato, in generale e nella valutazione di danni da eventi naturali in particolare. Sono i due argomenti di cui mi occuperò ora prima di concludere.

L'agente modello è una delle manifestazioni estreme di un diritto che riceve dal pensiero moderno due visioni opposte e parallele dell'uomo: la sua onnipotenza come singolo e la sua debolezza come massa.

Prima visione. Neppure un moderno Pico Della Mirandola, riesaltando la dignità dell'uomo, si azzarderebbe a pensare che uno, per il semplice fatto di coprire una posizione apicale, di essere un moderno principe, sia tenuto anche alla perfezione, ancorché solo nel suo campo di competenze, e possa possederla in sé, al punto da comportarsi, persino nella situazione più perigliosa e imprevedibile, come si sarebbe comportato al suo posto un proprio omologo ideale, astratto, senza emozioni e sensazioni, una copia virtuale, ricavata da una cervellotica ricostruzione del giudice alla ricerca del miglior modello di comportamento possibile.

[3] V. Coletti, *L'agente modello. Una sineddoche pericolosa*, in *Criminalia 2022*, p. 155.

Ma, anche se, in dottrina, si fosse scesi dalle neosuperomistiche pretese dell'agente modello alle ordinarie aspettative dell'agente tipico o medio (come si è anche detto), e quindi il concetto si fosse largamente svuotato di senso, resta che, in giurisprudenza, l'agente modello è stata l'evocazione di un doppio astratto dell'agente concreto, imperturbabile, senza incertezze e debolezze, con cui è difficile che un imputato in carne ed ossa regga il confronto, così come non c'è corpulento e trasandato cavaliere di Carlo Magno che passi l'esame dello scrupoloso e puramente mentale *Cavaliere inesistente* di Italo Calvino. Aveva scritto già 24 anni fa Fausto Giunta a proposito dell'agente modello:

> come criterio di individuazione del comportamento diligente, la figura dell'agente modello presenta limiti così profondi, da non risultare superabili attraverso la relativizzazione delle caratteristiche, che si intendono attribuire al modello di agente. Invero, se il parametro della prevedibilità sconta l'inconveniente di essere elastico, il criterio dell'agente modello risulta addirittura evanescente, incarnando una pura idealità. Non meraviglia, pertanto, che l'agente modello risulti più diligente, prudente e perito dell'agente reale: è la natura ideale del primo e delle sue qualità che rende scontato l'esito del giudizio colpevolista sul comportamento dell'agente reale. L'agente modello non preesiste alla condotta pericolosa, non è consultabile da parte dell'agente reale; questa singolare figura, che si presenta come condensato di umane virtù, entra in scena *ex post*, nel ruolo di consulente dello stesso giudice, che lo ha creato in funzione del giudizio che deve emettere[4].

L'agente modello è stata l'immagine dell'illusione e della pretesa di perfezione della singola, concreta persona, perlomeno quando titolare di qualche importante responsabilità pubblica. Nel suo nome contraddittorio più d'uno è stato condannato, anche molto dopo il monito di Giunta. La dubbia figura di questo personaggio fa capolino pure nel processo di Genova, di cui mi sono occupato.

Seconda visione dell'uomo, parallela alla precedente: la massa, la società, i dipendenti, i subordinati sono considerati un insieme debole, incapace ed esente di responsabilità, sul quale i vertici debbono vegliare incessantemente, perfino evitando o prevenendo i suoi stessi errori e imprudenze (a Genova c'è stato un processo, per fortuna concluso con l'assoluzione, a politici e funzionari regionali per la morte di un poveretto uscito incautamente sotto il diluvio a vedere il torrente che straripava, e annegato).

Con un effetto collaterale politicamente significativo e sconcertante: se la

[4] F. Giunta, *I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare. A proposito di recenti fatti di cronaca*, in *Dir. pen. proc.*, 10, 1999, pp. 1295-1297.

società dei governati è un insieme di *epsilon minus* che va protetto, i vertici della stessa, incaricati di proteggerlo persino contro sé stesso, sono dotati di enorme potere e prestigio e autorizzati a guadagnare moltissimo, anche mille volte di più di uno dei protetti. Pagheranno la loro eventuale imperfezione se saranno trascinati in tribunale nel caso di incidenti, ma fin che non vanno sotto giudizio se la passano alla grande. Allo stato attuale del processo per la strage di Viareggio è finito in carcere, se non sbaglio, solo l'amministratore delegato della Rete ferroviaria italiana, mentre prescrizione e clemenza hanno esentato dalla punizione gli autori materiali del guasto meccanico causa diretta e provata dell'incidente. Delle loro sorti processuali non importava niente a nessuno, neppure ai parenti delle vittime, rumorosamente scandalizzati invece perché il capo supremo delle Ferrovie italiane forse non finirà in galera data l'età[5]. Le innumerevoli cause contro sindaci per danni che qualche cittadino ha subìto per la propria inavvertenza o per puro caso sono il segno sia dell'immagine debole della gente che dell'immagine forte del sindaco, e quindi del suo potere, cui oggi, come sapete, sono stati equiparati anche gli emolumenti (giustamente se vogliamo, perché prima non era così).

Infine, un'ultima riflessione sull'applicazione di questi criteri nell'accertamento di responsabilità penali per danni da eventi naturali. Ne abbiamo di recente visto di ogni tipo: dai terremoti alle valanghe alle alluvioni, le Procure hanno aperto indagini e spesso chiesto e ottenuto processi a vertici di società pubbliche o private per i danni da eventi immani, in cui le possibilità umane di riparo o di mitigazione sono spesso ipotizzabili solo nell'astrazione ideale di agenti modello. Se non lo fanno le Procure, lo chiede con insistenza l'opinione pubblica. Ho sentito anche pretendere, dopo morti per una valanga, un'inchiesta per non aver "chiuso le Alpi". Se al termine di un processo c'è un'assoluzione, come per il caso di Rigopiano, sappiamo tutti dello scandalo pubblico sui giornali e tra i parenti delle vittime. Quando nelle Marche caddero 400 millimetri di pioggia in poche ore, un importante giornale titolò: "Rosario di vittime e nessun colpevole". Ora, è ben noto che questo atteggiamento collettivo si deve all'idea corrente che, se c'è una vittima, c'è sempre un colpevole penalmente perseguibile. Quello che va aggiunto è che il colpevole umano è particolarmente richiesto quando è la natura a rischiare di esserlo o sembrarlo.

L'idea della natura è molto cambiata negli ultimi decenni. Come si sa, in un passato non remoto non era così. Che cosa è cambiato? Tra le tante cose, anche

[5] Cfr. l'analisi della sentenza di V. Mongillo, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, pp. 953-961.

l'immagine popolare della natura. Una tesi di laurea, che avevo fatto fare negli anni Novanta sui tratti valoriali che corredavano già allora il campo semantico della parola *natura*, dimostrava che, da qualche decennio, era in corso una piena riabilitazione della natura, accusata, com'è noto, dagli Illuministi e da Leopardi di essere matrigna e indifferente al dolore dell'uomo. Oggi, della natura non si può che dire bene; è innocente per definizione o comunque incolpevole, e dei suoi danni deve rispondere sempre e solo l'uomo. Un uomo quindi ritenuto così potente da essere non solo la causa unica di ogni danno naturale, ma anche capace di evitarli tutti.

Non starò a dire come questa caccia al colpevole da sottoporre a giudizio abbia fatto aprire (come si è visto qui dai dati forniti dal dr. Amato) un numero enorme di procedimenti, archiviati per oltre metà e con condanne per meno del 10% dei rinviati a giudizio[6]. Mi limiterò invece a osservare che non è quasi mai accaduto che un processo abbia generato o favorito migliori organizzazioni per evitare gli stessi errori-reati. Non è neppure il suo compito. Al massimo, si è prodotta qualche cautela in più o si è alleggerita la responsabilità di qualcuno[7]. Dopo il processo di Genova, la discrezionalità dei sindaci in caso di previsioni meteorologiche è stata ridotta e fatta dipendere dal grado di allerta fissato dai tecnici. Ma lo scolmatore che si è finalmente costruito è quello stesso che era stato iniziato prima del disastro e sospeso per i motivi che ho detto… Insomma, è ben noto che la punizione non ripara, neppure quando è giusta e inevitabile. Figuriamoci quando è dubbio che lo sia.

È giusto ricordare che la generalizzata penalizzazione delle conseguenze di eventi naturali, con preventiva assoluzione della natura - non solo perché non perseguibile, ma anche perché incolpevole per definizione e anzi vittima dell'uomo- è uno degli aspetti in cui si manifesta la moderna, lodevole sensibilità ecologica. Ma, dietro, c'è anche altro, ivi compresa la perdita di quella dimensione tragica della vita e dell'arbitrio del caso che un tempo consentiva di parlare di Dio o del Destino (e magari, sia chiaro, si coprivano con i loro nomi i potenti e lasciavano i deboli senza protezione alcuna). Oggi gli Dèi sono stati congedati e Dio è diventato l'uomo, nel bene, come agente modello in servizio permanente effettivo, e nel male, come unico responsabile,

[6] Mi riferisco alla comunicazione del dr. Davide Amato, il quale ha dimostrato che, se nel periodo 1994-2008, si erano aperti 11 procedimenti in seguito a disastri naturali, in quello 2008-2023 se ne sono aperti ben 171, di cui il 50% archiviato. Inoltre, su 418 rinviati a giudizio solo 36 sono stati i condannati!

[7] Si veda quanto emblematicamente sulla carenza di analisi e di efficaci ricadute organizzative dell'impostazione penalistica ha scritto M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, il Mulino, 2022.

anche penalmente, di tutte le sue sventure. Se il nonno muore a 95 anni, i nipoti fanno causa al medico per negligenza.

Aveva ragione Hegel a dire che con la modernità finiva la tragedia. Purtroppo, non sono finite le tragedie, né, si capisce, l'esigenza umana di consolarsene. Il diritto moderno sembra diventato il Grande Consolatore. Non so, però, se la società che va in questa direzione sia diventata più giusta o semplicemente più infantile.